COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

62.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Senatori PIERACCINI ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2631) 921

PRESIDENTE 921, 922, 924, 925, 926 927, 928, 929, 930, 931

CAVALIERE 922, 923

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 921, 922, 923, 924 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931

SABADINI 926, 931

TROMBADORI . 923, 925, 926, 928, 929, 930, 931

VASSALLI, *Relatore* . . 921, 922, 923, 924, 925 926, 927, 928, 929, 930, 931

La seduta comincia alle 9,10.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Pieraccini ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (2631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: « Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 21 luglio sono stati approvati gli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter*.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ci eravamo però riservati di discutere il problema delle sanzioni per la violazione della norma di cui all'articolo 1-*bis*.

VASSALLI, *Relatore*. L'onorevole Pennacchini ci ricorda che, quando si è discusso l'articolo 1-*bis* (in relazione al quale il Governo aveva avanzato una richiesta – poi ritirata – di soppressione), si era deciso di non introdurre, in quella sede, la previsione delle sanzioni per la violazione della norma; tali sanzioni, del resto, non erano previste nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Ora dovremmo riprendere in esame il problema.

Vorrei osservare che la questione connessa con l'articolo 1-*bis* è strettamente legata a quella relativa all'articolo 2-*ter* del testo del Comitato ristretto, del quale il Governo propone la soppressione (così come l'aveva in un primo tempo proposta per l'articolo 1-*bis*). A questo punto io mi domando se sia veramente necessario introdurre una sanzione espressa, quando questa norma non è altro che il presupposto per la punizione dell'autore del falso in autentica. D'altra parte, una volta accettato il principio della sanzione, resta da discutere la natura secondo la quale la si debba configurare, in relazione al carattere di de-

litto o di contravvenzione che può attribuirsi al reato in questione. O si ritiene invece che la violazione della norma possa costituire semplicemente motivo per la chiusura amministrativa?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Propenderei per quest'ultima ipotesi. Vorrei aggiungere che ho posto ora il problema avendo riscontrato che l'articolo 1-*ter*, approvato nella seduta del 21 luglio, si riferisce appunto alle sanzioni per le alterazioni, contraffazioni o riproduzioni. Pensavo quindi che si potrebbe a questo punto introdurre un articolo 1-*quater* attinente alle sanzioni per la violazione della norma di cui all'articolo 1-*bis*. Sottopongo la proposta alla Commissione, avvertendo che non ne faccio una questione essenziale.

VASSALLI, *Relatore.* Si potrebbe tornare sulla questione dopo l'approvazione degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore Vassalli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1-ter *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace:

1) chiunque autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti;

2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.

VASSALLI, *Relatore.* Anche questo articolo aggiuntivo è stato predisposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-*quater*.

Alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente soggiace chiunque, conoscendone la falsità, attesta l'autenticità delle cose tutelate dalla presente legge e che sono state contraffatte, alterate o riprodotte.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavaliere ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace: », *con le altre*: « È punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 300 mila a lire 5 milioni: ».

CAVALIERE. Questo emendamento si illustra da sé.

VASSALLI, *Relatore.* Ricordo anzitutto che l'articolo in questione sostituisce in pratica l'ultima proposizione dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

Sull'emendamento Cavaliere, che tende ad aumentare le pene per il falso in autentica, sarei di contrario avviso. È vero infatti che tale falso costituisce un aspetto veramente deprecabile, per cui occorre incidere sul sistema delle autenticazioni, in modo da evitare ogni tipo di avalli alla falsificazione; d'altra parte, sembra veramente eccessivo introdurre delle pene più severe di quelle già previste per la contraffazione e l'immissione in commercio delle opere (che pur non sono pene lievi, trattandosi di reclusione da tre mesi a quattro anni e di multa da lire centomila a lire tre milioni).

L'emendamento del Governo, poi, suscita in me perplessità ancora maggiori. Esso, infatti, riproduce sostanzialmente la disposizione di cui al n. 1 del testo dell'articolo 1-*quater* elaborato dal Comitato ristretto, sopprimendo il n. 2. Ora, può darsi che taluna delle attività di cui al predetto n. 2 potrebbe anche dalla magistratura farsi rientrare nell'ipotesi di falsa autenticazione di cui al n. 1, ma è indubbio che altre attività sfuggono: ad esempio l'apposizione di timbri o di etichette; e si tratta di mezzi assai usati per avallare le falsificazioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei chiarire a questo punto le finalità dell'emendamento governativo. Innanzitutto si introduce il concetto in base al quale, per soggiacere alle pene indicate, il perito debba conoscere la falsità dell'opera di cui attesta l'autenticità. La formu-

lazione del Comitato ristretto, fatta propria dall'onorevole Vassalli, escludendo l'ipotesi di colpa od errore nella perizia d'arte, stabilisce in sostanza una responsabilità penale obiettiva, nei confronti dei periti, che è veramente inaccettabile.

VASSALLI, *Relatore*. Ma è evidente che si presuppone la conoscenza del falso! Questo risulta dai princìpi del codice penale.

TROMBADORI. È implicito il requisito del dolo.

VASSALLI, *Relatore*. In ogni modo, forse è bene distinguere i problemi sollevati dall'emendamento del Governo. Per quanto riguarda l'aggiunta, nell'ipotesi di cui al n. 1, delle parole: « conoscendone la falsità », non ho motivo – pur ribadendo quanto ho poc'anzi detto – per oppormi; per quanto concerne, invece, la soppressione del n. 2, ho molte perplessità.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Voglio precisare che il Governo non è contrario alla normativa di cui al n. 2 del testo dell'articolo aggiuntivo Vassalli 1-*quater*, soltanto la ritiene superflua, in quanto le ipotesi in essa previste possono rientrare tra quelle di concorso alla contraffazione, già regolate dall'articolo 1-*ter*.

VASSALLI, *Relatore*. La tesi sostenuta dal rappresentante del Governo è valida per alcune delle ipotesi di cui al n. 2, ma non per altre (ad esempio l'apposizione di timbri).

TROMBADORI. Sono favorevole all'emendamento del Governo per la parte in cui sostanzialmente propone di aggiungere le parole « conoscendone la falsità », anche se, trattandosi di materia penale, il presupposto dovrebbe essere implicito.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È meglio dirlo esplicitamente.

TROMBADORI. Quanto alla soppressione del n. 2 dell'articolo aggiuntivo Vassalli 1-*quater*, faccio osservare che, nel linguaggio del mestiere, l'autentica o perizia consiste nell'esame di un'opera, da parte del perito, il quale poi attesta che, a suo giudizio, essa è da attribuirsi ad un certo artista. Vi sono però altri mezzi per avallare l'autenticità di un'opera, o per confermarla nel caso sia già stata autenticata: sono appunto quelli indicati dal n. 2 dell'articolo 1-*quater*, o menzionati esplicitamente (come pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ecc.) o ricompresi nella formula « o con qualsiasi altro mezzo », ad esempio la pubblicazione in cataloghi: che non è certo un modo classico di autenticazione. L'unica dichiarazione è quella di autentica, ma ve ne sono altre possibili che devono essere previste.

CAVALIERE. Abbiamo previsto all'articolo 1-*bis* l'obbligo di tenere a disposizione degli acquirenti gli attestati di autentica e si è sancito l'obbligo di rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta la dichiarazione di autenticità. Non è tanto la contraffazione in se stessa che può indurre l'acquirente all'errore e renderlo vittima di una truffa, ma è l'autentica. Quando si parla di perizia si fa riferimento alla professione e all'esercizio di una pubblica funzione. Quindi una falsa autentica è l'elemento più subdolo e più determinante per indurre in errore l'acquirente, rendendolo vittima di una truffa, che a volte può assumere dimensioni rilevanti.

Sembra che in queste condizioni l'autore di una falsa perizia debba essere punito più severamente, perché egli viene meno ai suoi doveri, specialmente nel caso di una perizia di ufficio. Io credo che non sia male prevedere in questo caso una pena maggiore di quella prevista dall'articolo 1-*ter*.

VASSALLI, *Relatore*. Nonostante le considerazioni svolte dall'onorevole Cavaliere, non accetto il suo emendamento. Invito il rappresentante del Governo a ritirare la seconda parte del suo emendamento, mentre accetto la prima parte di esso.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione per l'emendamento Cavaliere e aderisco all'invito del relatore, sostituendo l'emendamento già presentato dal Governo con il seguente:

Inserire, al n. 1, dopo la parola: « chiunque» , *le seguenti*: « conoscendone la falsità », *conseguentemente inserire le parole*: « conoscendone la falsità » *al n. 2, dopo la parola:* « accreditare ».

Accetto comunque l'articolo aggiuntivo Vassalli 1-*quater*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavaliere, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, nel testo modificato, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-*quater* del relatore, accettato dal Governo, nel seguente testo modificato:

ART. 1-*quater*.

Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace:

1) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti;

2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Se i fatti indicati nell'articolo precedente sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire duecentomila a lire un milione.

La sentenza di condanna è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre città diverse. Il gudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio e a spese del condannato.

Se i fatti indicati nell'articolo 1 sono stati commessi da chi esercita un'attività commerciale, alla sentenza di condanna consegue la sospensione della licenza di esercizio per una durata massima di sei mesi; la suddetta licenza è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata, preveduta dall'articolo 99, secondo comma, n. 2) del codice penale.

Il relatore Vassalli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2.

Se i fatti indicati nei due articoli precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale le pene sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la sospensione dall'esercizio per una durata massima di sei mesi. L'iscrizione di cui all'articolo 1 è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata prevista dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 99 del codice penale.

ART. 2-*bis*.

La sentenza di condanna per i reati previsti agli articoli precedenti è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio a spese del condannato.

VASSALLI, *Relatore*. Anche questo emendamento recepisce le formulazioni predisposte dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento Vassalli:

Nell'articolo 2, dopo la parola: « sospensione », *inserire le parole*: « dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio ».

Nell'articolo 2, sostituire le parole: « La iscrizione di cui all'articolo 1 » *con le seguenti*: « L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

Nell'articolo 2-bis, *sopprimere le parole da*: « Il giudice nel dispositivo » *sino alla fine*.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di due modifiche di carattere formale e della soppressione della seconda parte dell'articolo 2-*bis*, che appare superflua, in quanto tali disposizioni sono contenute negli articoli 484 e 615 del codice di procedura penale.

VASSALLI, *Relatore*. Accetto il primo subemendamento, mentre prego il Governo di non insistere sugli altri due.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Aderisco all'invito del relatore, e ritiro il secondo ed il terzo subemendamento. Accetto l'emendamento Vassalli.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il subemendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Poiché l'emendamento Vassalli consta di due articoli, ritengo opportuno porlo in votazione per parti separate.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento del relatore, accettato dal Governo, nel seguente testo modificato:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Se i fatti indicati nei due articoli precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale le pene sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, per una durata massima di sei mesi. L'iscrizione di cui all'articolo 1 è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata prevista dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 99 del codice penale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento del relatore, accettato dal Governo, aggiuntiva del seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

La sentenza di condanna per i reati previsti agli articoli precedenti è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio a spese del condannato.

(*È approvata*).

Passiamo al seguente articolo aggiuntivo presentato dal relatore:

ART. 2-*ter*.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nei precedenti articoli.

Delle cose confiscate a' sensi del comma precedente è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Chi contravviene al divieto di cui al comma precedente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione.

VASSALLI, *Relatore.* Questo articolo aggiuntivo, formulato dal Comitato ristretto, è stato da me ampiamente illustrato nel corso del precedente dibattito.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Al Governo sembra che il rigore previsto dalla norma nei confronti del detentore non sia giustificato. Inoltre all'acquirente ingannato non si può negare il diritto di ottenere la restituzione dell'opera d'arte falsificata, la detenzione della quale è ritenuta legittima nell'ipotesi prevista dall'articolo 3. Il divieto di vendita all'asta degli oggetti confiscati non ha praticamente senso, a meno che non si intenda che le cose predette devono essere distrutte.

Comunque, anche sotto questo profilo, la disposizione appare ingiustificata, dato che, se è lecita la diffusione di opere d'arte dichiarate espressamente non autentiche all'atto della vendita (vedi articolo 3), non si vede perché non si debba procedere alla vendita giudiziale all'asta delle opere falsificate che non siano spacciate come autentiche. Le disposizione relativa all'ipotesi criminosa prevista al terzo comma, a prescindere dall'implicita sfiducia nell'amministrazione della giustizia, e anche dal rigore un po' eccessivo cui è improntata, non mi pare accettabile per gli stessi motivi per cui non è accettabile l'ipotesi prevista al secondo comma.

In conclusione, sopprimendo l'articolo 2-*ter* che parla di confisca di opere d'arte false, non si attuerebbe una disciplina diversa da quella prevista dall'articolo 240 del codice penale. In questo è disposto testualmente che « è sempre ordinata la confisca... delle cose... l'alienazione delle quali costituisce reato ». Detto articolo prevede anche che la persona estranea al reato non abbia la cosa confiscata: « Le disposizioni... non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato ».

TROMBADORI. Si pone la questione delle copie confiscate: ma si tratta di copie, non di

cose alterate, e le cose false non si possono mettere in vendita nemmeno se la falsità è dichiarata. Le copie possono essere messe in vendita con l'indicazione che sono copie, ma le opere false in nessun caso si possono mettere in vendita. L'unico modo per toglierle dalla circolazione è quello della confisca, con la dichiarazione, come detto dall'onorevole Vassalli, che non si possono vendere nemmeno nelle aste pubbliche.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se sono confiscate, non possono essere messe in vendita.

VASSALLI, *Relatore.* Noi cerchiamo di inquadrare questa disciplina delle opere d'arte in una disciplina normale, ma siamo in presenza di obiettivi del tutto speciali.

TROMBADORI. Il sottosegretario ha ricordato che in Francia esiste un mercato delle opere dichiarate false...

VASSALLI, *Relatore.* Mi dichiaro contrario all'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Un'opera dichirata non autentica all'atto della vendita, riceve il timbro della falsità. Ora perché vietare l'asta ?

PRESIDENTE. L'onorevole Trombadori ha detto che si vogliono togliere dalla circolazione le opere contraffatte. Siamo d'accordo su tale principio, oppure no ?

PENNACCHINI, *Sottesegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non sono d'accordo, perché si tratta di opere che recano un timbro o etichetta che ne attesta la falsità. Non vedo, perciò, a quali pericoli si possa andare incontro.

TROMBADORI. Nella formulazione dell'articolo è stato tenuto conto delle richieste delle categorie interessate.

VASSALLI, *Relatore.* Resta soltanto la preoccupazione di salvaguardare i diritti dei proprietari estranei al reato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non dovrebbero sussistere dubbi al riguardo, sulla base dell'articolo 240 del codice penale.

VASSALLI, *Relatore.* L'articolo 240 del codice penale stabilisce che è sempre ordinata la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, salvo il caso in cui la cosa appartiene a persona estranea al reato; in tal caso la detenzione, l'uso, il porto o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. Pertanto nell'ipotesi presente, mancando l'autorizzazione amministrativa non sono tutelati i diritti della persona estranea al reato. Bisognerebbe perciò aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 2-*ter*, le seguenti parole: « salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato ».

SABADINI. Deve però trattarsi di persona in buona fede. Il possessore dell'opera può essere estraneo al reato di falsificazione (anzi, normalmente lo è) e, contemporaneamente, non essere in buona fede, essendo a conoscenza dell'alterazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Nel caso da ella ipotizzato, onorevole Sabadini, il possessore non può essere perseguito, fino a quando non pone in commercio l'opera. D'altra parte, è evidente che pene così severe come quelle previste nella proposta di legge in esame (fino a quattro anni di reclusione !) non possono essere comminate ad una persona che si limiti a tenere nella propria abitazione un'opera falsificata.

VASSALLI, *Relatore.* Sono contrario alla soppressione dell'articolo 2-*ter*, proposta dal Governo; modificherò, per altro il mio articolo aggiuntivo, al primo comma, nei termini poc'anzi indicati, al fine di tutelare i diritti dei soggetti estranei al reato.

Quanto alla restante parte dell'articolo, insisto per il mantenimento del secondo comma, poiché la vendita all'asta dei corpi del reato costituisce uno dei canali più idonei per la reimmissione in commercio degli oggetti falsificati; sono invece perplesso, e mi rimetto quindi alla Commissione, per quanto riguarda il terzo comma. Faccio tuttavia presente che, sopprimendo detto comma (che prevede le pene per la contravvenzione al divieto di cui al secondo comma) formuleremmo, anche in questa circostanza, una norma sfornita di sanzione, incorrendo nuovamente nelle critiche già ricordate. Si potrebbe, forse, mantenere la norma in questione, dimi-

nuendo l'entità delle pene, portando ad esempio ad un anno il massimo della reclusione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Poiché, nell'ipotesi presente, la pena può colpire soltanto i responsabili dell'amministrazione della giustizia, ritengo che sia sufficiente la disciplina prevista nel codice penale quanto all'inosservanza dei doveri di ufficio.

VASSALLI, *Relatore.* Troverebbe, cioè, applicazione l'articolo 323 del codice penale, relativo all'abuso di ufficio, il quale commina al pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non previsto esplicitamente come reato da particolari disposizioni di legge, la pena della reclusione fino a due anni (si tratta di una misura intermedia, come si vede, tra quella relativa alla norma formulata dal Comitato ristretto e quella da me poc'anzi indicata) e la multa da lire ventimila a quattrocentomila.

Resta pertanto agli atti della nostra discussione che il relatore si esprime in senso non contrario alla soppressione del terzo comma dell'articolo 2-*ter*, in quanto ritiene che le norme ordinarie contenute nel codice penale sui reati commessi dal pubblico ufficiale siano idonei e sufficienti per punire le violazioni della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo non insiste per la soppressione dell'intero articolo 2-*ter*, trasformando il suo emendamento nel senso di proporre la soppressione del solo terzo comma, in accordo con le conclusioni cui è pervenuto il relatore. Dichiara inoltre di accogliere con favore la modifica preannunciata dal relatore al primo comma del suo articolo aggiuntivo. Ringrazia infine l'onorevole Vassalli giacché egli, pur non accogliendo l'originaria proposta del Governo, ha contribuito a delineare una soluzione che viene incontro, in larga misura, alle esigenze che erano a base dell'emendamento interamente soppressivo.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Vassalli ha modificato il primo comma del suo articolo aggiuntivo aggiungendo, alla fine del primo comma, le parole: « salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato ».

Passiamo all'emendamento del Governo, soppressivo del terzo comma, accettato dal relatore. Pongo in votazione il mantenimento di tale comma.

(*È respinto*).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo aggiuntivo Vassalli 2-*ter*, che, dopo le modifiche apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 2-*ter*.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nei precedenti articoli, salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato.

Delle cose confiscate a' sensi del comma precedente è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, mette in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica dichiarate espressamente non autentiche all'atto dell'esposizione o della vendita ai terzi, mediante annotazione scritta sull'opera stessa. Non si applicano del pari ai restauri artistici.

L'onorevole Vassalli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, oggetti di antichità od oggetti di interesse archeologico, storico od attinente al costume dichiarati espressamente non autentici, all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non è possibile per la natura o le dimensioni della copia, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.

Non si applicano del pari ai restauri artistici, che non abbiano alterato l'opera originale.

VASSALLI, *Relatore*. Anche questo emendamento recepisce una formulazione redatta dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere il seguente comma all'emendamento Vassalli:

« Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticità delle opere ed oggetti confiscati ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo dichiara anzitutto di concordare sui due commi nei quali si articola l'emendamento del relatore, formulato dal Comitato ristretto, salvo il coordinamento in relazione a quella parte che si riferisce ad oggetti di interesse «attinente al costume ».

Il comma aggiuntivo proposto, poi, ha lo scopo di parificare la posizione della pubblica amministrazione a quella del privato che lecitamente aliena un'opera d'arte non autentica. In mancanza di una disposizione di questo genere, infatti, si darebbe vita ad una norma che stabilisce i limiti e gli adempimenti nell'ambito dei quali può esercitarsi la legittima attività del privato, mentre non fa cenno della pubblica amministrazione. Si ritiene invece che anche quest'ultima debba soggiacere ad analoga disciplina.

VASSALLI, *Relatore*. Non ho alcuna obiezione sul subemendamento del Governo e concordo altresì sull'esigenza di coordinamento prospettata dal sottosegretario Pennacchini.

PRESIDENTE. L'onorevole Trombadori ha presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo comma dell'emendamento Vassalli, dopo le parole: « di scultura o di grafica », *aggiungere le altre*: « ovvero copie od imitazioni di »; *dopo le parole*: « o le dimensioni della copia », *aggiungere le altre*: « o dell'imitazione ».

Al secondo comma dell'emendamento Vassalli, sostituire le parole: « che non abbiano alterato », *con le altre*: « che non abbiano ricostruito in modo determinante ».

TROMBADORI. Il primo subemendamento si illustra da sè. Vorrei invece spendere qualche parola per illustrare il secondo dei miei subemendamenti. A me pare che non sia esatto intendere il restauro come un'alterazione dell'opera. Il restauro, semmai, è un ripristino: il fatto è, però, che tale ripristino può essere operato in misura più o meno ampia, rispetto all'opera originale. Ne consegue che, se il ripristino è operato nella misura del novanta per cento, o del cento per cento, ci troviamo di fronte ad un'opera che non è più quella originale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho qualche perplessità circa il riferimento alle imitazioni, di cui al primo subemendamento Trombadori.

VASSALLI, *Relatore*. Tale riferimento è motivato dal fatto che la disciplina di cui all'articolo 3 si estende, oltre che alle opere di pittura, scultura e grafica, anche agli oggetti di antichità, di interesse storico o archeologico, ecc.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dovrebbe quindi intendersi che le « imitazioni » in questione riguardano gli oggetti menzionati, e non le opere di pittura e scultura ?

TROMBADORI. Sì.

VASSALLI, *Relatore*. Indubbiamente, una formulazione del genere potrebbe però facilitare le limitazioni a scopo fraudolento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io penso che il concetto di copia sia sufficientemente comprensivo; se introduciamo anche il riferimento alle imitazioni, rischiamo di aprire la porta ad un più facile impiego di mezzi fraudolenti. Pertanto, su questo punto, sarei favorevole al testo originario dell'emendamento Vassalli, che mi sembra più restrittivo.

Per quanto riguarda il secondo subemendamento Trombadori, confesso che non sono ancora riuscito ad affermare la differenza sostanziale tra la formulazione contenuta nell'emendamento Vassalli e quella del subemendamento.

TROMBADORI. La mia formulazione è più ampia. Si può infatti sostenere che il restauro anche di un solo particolare di un'opera di pittura costituisca alterazione dell'opera stessa: è evidente, tuttavia, che l'opera in questione rimane autentica, anche

se restaurata in alcune sue parti. Al contrario, non si può ritenere autentica un'opera sulla quale sia stato condotto un restauro di tali proporzioni da ripristinare totalmente le varie ed estese parti mancanti.

In sostanza, col mio subemendamento cerco di venire incontro a determinate esigenze, che mi sembrano giustificate, e che verrebbero ingiustamente colpite da una formulazione più limitativa.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La famosa « Ultima cena » è restaurata al 98 per cento.

TROMBADORI. Noi stabiliamo queste norme per le opere che vengono poste in vendita. Un antiquario non è obbligato a dichiarare se il restauro è eseguito normalmente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Qualunque opera antica di un certo valore è sempre sottoposta all'esame dei raggi al quarzo, per determinare esattamente di che cosa si tratti.

VASSALLI, *Relatore*. Sono favorevole ad entrambi i subemendamenti Trombadori, lasciando così alla valutazione del giudice il limite del concetto di restauro. Accetto, come ho già detto, il subemendamento del Governo, e modifico il mio emendamento, per evidenti esigenze di coordinamento, nel senso di sostituire le parole « oggetti di antichità od oggetti di interesse archeologico, storico od attinente al costume » con le altre « oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ». Inoltre i due commi, stante la prevista aggiunta di un terzo comma, possono essere unificati.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ribadisco la mia contrarietà al primo subemendamento Trombadori, mentre accetto il secondo. Accetto l'emendamento Vassalli, nel testo modificato, ed insisto sul subemendamento del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il primo subemendamento Trombadori, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo subemendamento Trombadori, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Vassalli, accettato dal Governo, nel testo così modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 3 resta dunque così formulato:

ART. 3.

Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non autentici, all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quanto ciò non è possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticità delle opere ed oggetti confiscati.

Passiamo al segeunte articolo aggiuntivo Vassalli:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 4.

Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro della pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti.

Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma e, nel caso in cui l'autore sia morto, gli eredi di lui.

VASSALLI, *Relatore*. Anche questo articolo aggiuntivo è stato predisposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento interamente soppressivo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Circa il primo comma dell'articolo 4 si hanno preoccupazioni sotto il profilo costituzionale. Infatti questo articolo subordina un aspetto dell'esercizio della funzione giurisdizionale, cioè la nomina dei periti in un procedimento penale, alla preventiva indicazione dei periti compiuta dal potere esecutivo. Questo veramente sembra sia anticostituzionale. È evidente che il giudice provvederà, a sua discrezionalità, alla nomina dei periti, sino a quando non « andrà in porto » quella famosa legge.

Per quanto riguarda il secondo comma, esso mi pare superfluo perché il suo contenuto è previsto dagli articoli 408 e 412 del codice di procedura penale. Ma se lo scopo è quello di sentire gli eredi perché concorrano a determinare l'autenticità o meno dell'opera d'arte, non abbiamo obiezioni da sollevare.

TROMBADORI. Ritengo che la materia effettivamente non sia semplice sia dal punto di vista del diritto sia in pratica. La proposta che avevo fatto inizialmente era quella che fonte principale della dichiarazione di autenticità di un'opera d'arte fosse l'autore vivente, ma la legge deve funzionare anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un autore che falsifica se stesso. La mia preoccupazione è dettata dalla necessità di difendere coloro che sono vittima di un raggiro o di una truffa, ma anche il diritto dell'autore. E tale diritto non può essere difeso che dall'autore stesso, il quale deve dire se l'opera è sua o meno, al limite andando al di là della prova di autenticità. Il disconoscere la paternità di un'opera fa parte del diritto di autore. Noi siamo coperti da tutta la legislazione vigente nel momento in cui si trova che un autore è dolosamente partecipe della dichiarazione di non autenticità o del disconoscimento della della autenticità della sua opera. Questo però non significa che, ai fini della testimonianza della autenticità di un'opera, si debba prescindere dal ricorso al parere ed all'opinione dell'autore e dei suoi eredi.

VASSALLI, *Relatore*. Questa norma contiene disposizioni di carattere processuale e tratta due problemi distinti. Il primo è quello che riguarda i periti. A questo proposito il rappresentante del Governo solleva perplessità di carattere costituzionale: in simili materie non si sa mai dove si può finire e può riconoscersi incostituzionale il fatto che un giudice debba rivolgersi ad un ministero per farsi indicare periti ed esperti, invece di agire indipendentemente. Ma questa disposizione ha un precedente in una materia più delicata ancora, quella della carta moneta. L'articolo 21 delle norme di attuazione del codice di procedura penale recita: « Quando è stato iniziato procedimento penale per falsità in biglietti di banca o in monete metalliche, la perizia è eseguita rispettivamente da un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o della direzione generale del Tesoro... ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il perito è scelto dall'autorità giudiziaria, non da un ministero.

VASSALLI, *Relatore*. Niente affatto: la scelta non è operata dall'autorità giudiziaria, bensì dalla Banca d'Italia, nel modo più assoluto. La Banca d'Italia fa tutto: al massimo l'autorità giudiziaria può non prestar fede all'operato del perito.

Sono pertanto contrario all'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

Qual è infatti il motivo che ci ha indotti all'introduzione nella norma di questo principio? Non è stato per mero spirito di critica nei confronti del lavoro del Senato, ma perché anche a questo riguardo ci sono state numerose critiche. Si è detto che la ragione per cui non avrà efficacia questa norma è rappresentata dall'immoralità e inesperienza dei periti, e dalla facilità con cui i periti possono ottenere l'iscrizione nell'albo. Tutto sarà rimesso alla discrezione di chiunque sarà nominato dal Ministero: l'articolo 373 del codice penale relativo alla falsa perizia non è mai stato applicato. Inoltre, abbiamo introdotto in questo provvedimento molti altri oggetti non previsti dal testo del Senato; in relazione ad essi il giudice si troverà in difficoltà ove non ricorra l'ausilio del Ministero della pubblica istruzione.

Pertanto, la disposizione in oggetto ha una sua ragion d'essere e, ripeto, sono contrario alla sua soppressione.

Per quanto riguarda il secondo comma di questo articolo 4, si è detto che deve essere considerato come testimone l'autore dell'opera; possiamo lasciare alla dottrina la questione di stabilire se l'autore di un'opera falsificata

sia parte offesa o meno: è come fonte di prova che si è ritenuto di ascoltare l'autore dell'opera. Succede spesso che, se questo autore è vivente, il giudice lo consulti, ma noi vogliamo che questa consulenza abbia sempre luogo, e che non si debba correre il rischio che un certo giudice abbia a ritenere irrilevante il parere dell'autore, potendo disporre di esperti, o periti.

SABADINI. In una certa misura l'autore è anche parte lesa.

VASSALLI, *Relatore*. È superfluo considerare la questione da questo punto di vista, perché se ne occupa già il codice di procedura penale.

Sono comunque del parere che, considerate anche le osservazioni del Governo, convenga sopprimere le parole « e, nel caso in cui l'autore sia morto, gli eredi di lui ». Modifico pertanto in questo senso il mio articolo aggiuntivo.

TROMBARDORI. Concordo sull'opportunità di tale modifica.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo insiste sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri emendamenti oltre a quello interamente soppressivo, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4 del relatore, del quale il Governo ha proposto la soppressione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 resta dunque così formulato:

ART. 4.

Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro della pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti.

Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.

Passiamo al seguente articolo aggiuntivo presentato dal relatore Vassalli:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 5.

Allo scopo di agevolare l'accertamento dell'autenticità delle opere d'arte è istituito presso la Galleria nazionale d'arte moderna in Roma un archivio microfotografico dell'arte moderna italiana.

L'acquisizione dei microfilm a tale archivio è promossa dagli autori con il versamento gratuito di due copie microfilmate di ciascuna opera e con l'indicazione delle misure, della materia impiegata, della data di esecuzione e di quanti altri elementi possano risultare utili alla identificazione dell'opera stessa.

La consultazione dell'archivio microfotografico allo scopo di accertare l'autenticità di un'opera d'arte è libera.

VASSALLI, *Relatore*. Anche questo articolo aggiuntivo è stato predisposto dal Comitato ristretto.

TROMBADORI. L'archivio microfotografico previsto in questo articolo rischierebbe di essere invaso da una moltitudine di microfilm di opere di persone che si piccano di essere artisti, le quali potrebbero essere indotte a depositare in archivio le copie microfilmate delle loro opere, tanto per dire che le loro opere sono archiviate. Presento pertanto un emendamento diretto ad ovviare a tale inconveniente.

PRESIDENTE. L'onorevole Trombadori ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo 5 Vassalli:

Al secondo comma, dopo le parole: « dagli autori », *aggiungere le altre*: « che abbiano partecipato ad almeno tre qualificate esposizioni d'arte di livello nazionale o ad almeno una qualificata mostra d'arte italiana all'estero ».

VASSALLI, *Relatore:* Sono favorevole all'emendamento Trombadori.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Voteremo ora nei loro principî ispiratori l'emendamento Trombadori e l'articolo aggiuntivo Vassalli. Il voto defini-

tivo potrà infatti aversi soltanto dopo aver acquisito il parere favorevole della Commissione Bilancio, dato che questo articolo aggiuntivo potrebbe comportare nuovi oneri di spesa.

Pongo in votazione l'emendamento Trombadori, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore, nel seguente testo modificato, accettato dal Governo:

ART. 5.

Allo scopo di agevolare l'accertamento dell'autenticità delle opere d'arte è istituito presso la Galleria nazionale d'arte moderna in Roma un archivio microfotografico dell'arte moderna italiana.

L'acquisizione dei microfilm a tale archivio è promossa dagli autori, che abbiano partecipato ad almeno tre qualificate esposizioni d'arte di livello nazionale o ad almeno una qualificata mostra italiana all'estero, con il versamento gratuito di due copie microfilmate di ciascuna opera e con l'indicazione delle misure, della materia impiegata, della data di esecuzione e di quanti altri elementi possano risultare utili alla identificazione dell'opera stessa.

La consultazione dell'archivio microfotografico allo scopo di accertare l'autenticità di un'opera d'arte è libera.

(*È approvato*).

Il nuovo testo sarà trasmesso alla Commissione Bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO